

## ***NOTA METODOLOGICA***

A cura di  
***Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali***  
***Ufficio di Statistica***

## **Sommario**

1	Nota informativa sulla interpretazione dei dati statistici .....	3
2	Base Dati statistica .....	5
3	Tipologie di contribuenti Irpef.....	7
3.1	Tutti i contribuenti persone fisiche.....	7
3.2	Concetto di titolare di partita Iva.....	8
4	Persone fisiche in base al reddito prevalente .....	9
4.1	Aggiornamenti .....	9
4.2	Tipologie di contribuente.....	9
4.3	Caratteristiche dei report statistici.....	11
5	Società di persone – concetto di titolare di partita IVA .....	12
6	Enti non commerciali – concetto di titolare di partita IVA .....	13
7	Imprese .....	14
8	Open Data 5 stelle delle dichiarazioni dei redditi .....	16
9	Dati statistici dei redditi e delle principali variabili Irpef su base comunale e sub comunale .....	18
10	Le variabili calcolate dell’IVA .....	20
10.1	Premessa .....	20
10.2	Breve descrizione della struttura dell’imposta .....	20
10.3	Base imponibile.....	20
10.4	IVA di competenza.....	22
11	Attribuzione del codice attività.....	23
12	Nuovi codici attività ATECO 2007.....	24
13	Classificazioni adottate.....	25
14	Glossario.....	27

## 1 Nota informativa sulla interpretazione dei dati statistici

Il Dipartimento rende disponibili dati statistici sulle dichiarazioni annuali presentate per le varie tipologie di imposta.

Appare opportuno sottolineare alcune peculiarità di tale base informativa.

In primo luogo si evidenzia che i dati elaborati sono quelli dichiarati dal contribuente, non ancora liquidati dagli Uffici competenti e quindi soggetti alla presenza di possibili incongruenze.

**Per una valutazione sia fiscale che economica, i dati devono essere letti tenendo presente la complessità delle norme tributarie.** Esse possono divergere consistentemente in relazione alle varie imposte (IRPEF, IRES, IVA ed IRAP) ed ai soggetti dichiaranti (persone fisiche, società, enti non commerciali etc...). Si ricorda, ad esempio, che le operazioni poste in essere da un soggetto nella propria attività di impresa rilevano ai fini dell'imposizione diretta (IRPEF, IRES) ed indiretta (IVA)<sup>1</sup> sulla base di diversi criteri di "competenza" e "cassa".

Tuttavia, anche muovendosi nell'ambito di una specifica imposta (es. IRPEF) e relativamente ad una tipologia di dichiaranti (es. persone fisiche), l'analisi dei dati andrà condotta con grande cautela quando si vogliano raffrontare informazioni di soggetti "*fiscalmente differenti*" (es. lavoratori dipendenti ed esercenti attività di impresa). Si consideri, ad esempio, la variabile "reddito", uno dei concetti economici di maggiore interesse<sup>2</sup>.

Nell'accezione più comune del termine, per reddito si intende l'esito della differenza tra ricavi e costi sostenuti per il loro conseguimento. Nell'ordinamento fiscale, tuttavia, sono individuabili diverse situazioni in cui il reddito viene considerato prescindendo dai relativi costi (es. reddito da capitale).

Nel caso di lavoro dipendente, in linea generale, il reddito sarà pari all'insieme dei compensi (in denaro o natura) percepiti per lo svolgimento della propria attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Tale reddito non considera i costi collegabili al lavoro prestato (spese di trasporto, per il vestiario etc...)<sup>3</sup> e quindi includerà naturalmente soltanto valori positivi e diversi da zero.

Nel caso, invece, di esercenti attività di impresa, il reddito scaturirà da una contrapposizione di componenti positivi e negativi che potranno generare anche valori nulli o negativi.

---

<sup>1</sup> Conseguentemente nell'ottica fiscale è possibile che un ricavo si manifesti in annualità diverse a seconda del fatto che si stia ragionando in termini di II.DD. o IVA.

<sup>2</sup> La nostra legislazione non contiene una definizione generale di reddito. Effettivamente, non esiste una sola nozione e la teoria ne ha elaborate diverse (Reddito prodotto, Reddito d'entrata, Reddito consumo etc..).

<sup>3</sup> Originariamente era prevista una detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito che, poi si è modificata in uno strumento per attenuare la progressività dell'imposizione.

Le norme tributarie prevedono diverse modalità di determinazione del reddito di impresa che si differenziano in relazione alla dimensione del soggetto economico. Per le piccole imprese sono spesso consentite modalità semplificate che arrivano sino alla forfetizzazione dei costi.

In proposito si evidenzia come, differentemente dalle norme civilistiche, numerose attività prive di “struttura organizzativa” (beni strumentali, collaboratori etc..) ai fini tributari si considerano imprese<sup>4</sup>.

Una corretta interpretazione dei dati richiede particolari attenzioni anche nel caso in cui nell’ambito di una specifica imposta (es. IRPEF), di una specifica tipologia di dichiaranti (es. persone fisiche) e di una medesima tipologia fiscale di contribuenti (es. imprenditori) vogliono essere effettuati confronti tra diversi anni. In questo caso sarà opportuno tenere conto dell’evoluzione della normativa fiscale.

In proposito il Dipartimento, nel documento “*Analisi dei dati*”, per i fenomeni di maggior rilievo, fornisce i raffronti utilizzando le informazioni statistiche opportunamente omogeneizzate.

---

<sup>4</sup> Si pensi ai rappresentanti di commercio ed alle numerose attività materiali, ove rilevante è l’abilità tecnica”, non inquadrabili come lavoro autonomo (elettricisti, parrucchieri, tassisti etc.).

## **2 Base Dati statistica**

Per la costituzione della base dati statistica sono presi in considerazione i modelli di dichiarazione Redditi, Irap ed IVA per tutte le tipologie di contribuenti; per le sole persone fisiche vengono trattati anche i modelli 730 e CU (Certificazione Unica). E' bene precisare che la dichiarazione Redditi ha sostituito la dichiarazione Unico (valida fino all'anno d'imposta 2015) e la Certificazione Unica ha sostituito il modello 770 compilato da sostituti d'imposta (valido fino all'anno d'imposta 2014).

La costituzione della Base Dati statistica delle dichiarazioni implica due processi fondamentali per il trattamento dei dati: controllo sull'acquisizione di quanto dichiarato dal contribuente e "validazione".

Il processo di "validazione", in particolare, si compone delle seguenti fasi:

- verifica completezza della Base Dati:  
si controlla la numerosità della Base Dati e si valuta la sua completezza rispetto agli universi oggetto delle statistiche;
- eliminazione delle dichiarazioni duplicate e/o multiple:  
a fronte di più dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente si mantiene come valida l'ultima dichiarazione inviata;
- completamento e controllo delle variabili anagrafiche:  
ad esempio, si aggiornano quei codici attività che, con riferimento all'ATECOFIN 2007, risultano obsoleti;
- verifica presenza grandi società/contribuenti:  
viene verificata la presenza negli archivi di quelle società/contribuenti che, in base a determinati indicatori, sono considerati "grandi";
- distribuzione dei percentili, massimi e minimi per controllo valori anomali:  
per le principali variabili presenti in archivio, vengono controllati i valori anomali (outliers) in base alle distribuzioni dei percentili, dei massimi e dei minimi;
- quadratura dichiarazione e correzione dati errati:  
le dichiarazioni vengono sottoposte ad una serie di controlli legati alla normativa vigente e al modello esaminato.

Tali controlli sono molteplici e consistono:

- a) nella correzione dei singoli dati per slittamento di campi, superamento di valori limite, valori comprensivi dei decimali di euro;

b) nel controllo di coerenza dei quadri per campi non compilati (o per omissione o per indicazione in posizione errata), per segni errati, per incoerenza tra stesse variabili presenti in quadri diversi etc.

Ad esempio, nella dichiarazione delle Persone fisiche si verifica che i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari non superino il limite previsto dalla normativa; che le detrazioni di lavoro dipendente o pensione siano commisurate al corrispondente reddito dichiarato; che il totale degli oneri deducibili del quadro RP sia uguale alla somma dei singoli oneri e sia ugualmente riportato nel quadro RN; che il totale degli oneri detraibili del quadro RP sia uguale alla somma dei singoli oneri e che il suo 19% sia riportato nel quadro RN.....;

- confronti con anni precedenti e valutazione dell'impatto di nuove normative:  
le variazioni evidenziate nelle serie storiche vengono analizzate alla luce delle novità normative relative al modello di riferimento;
- calcolo variabili derivate:  
in alcuni casi vengono create nuove variabili derivate da quelle dichiarate: ad esempio, per le Società di Persone viene calcolato il reddito imponibile positivo e il reddito imponibile negativo della singola società;
- individuazione delle diverse categorie di società/contribuenti:  
in base a determinati criteri, vengono distinte le categorie di contribuenti in Non Titolari di Partita Iva e Titolari di Partita Iva.

### **3 Tipologie di contribuenti Irpef**

L'insieme dei contribuenti Persone Fisiche viene analizzato sia nella sua completezza che considerando i soli titolari di partita iva.

Si ricorda che le informazioni sono tratte dai modelli dichiarativi Redditi, 730 e CU. Per quest'ultimo si considerano le fonti reddituali percepite dai soggetti che non presentano la dichiarazione (Redditi o 730). Occorre sottolineare che nel caso di redditi desunti dalle 'certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi' del CU, a partire dall'anno d'imposta 2011<sup>5</sup>, vengono recuperate le seguenti informazioni:

- reddito complessivo;
- reddito imponibile;
- imposta lorda;
- ritenute;
- imposta netta.

#### **3.1 Tutti i contribuenti persone fisiche**

Si distinguono, secondo il reddito dichiarato, alcune tipologie di dichiaranti, quali:

– **lavoratori dipendenti**

comprende quanti dichiarano di svolgere attività di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato o di essere lavoratori socialmente utili in regime agevolato, indipendentemente dal possesso o meno di altri redditi.

Il reddito da lavoro dipendente, pertanto, non rappresenta necessariamente il reddito prevalente ed è al netto dei contributi sociali.

In particolare si tratta di coloro che:

- compilano la sezione I del quadro RC del modello Redditi;
- compilano la sezione I del quadro C del modello 730;
- non presentano la dichiarazione dei redditi, ma i relativi dati sono desunti dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

– **pensionati**

comprende quanti dichiarano di percepire reddito da pensione, indipendentemente dal possesso o meno di altri redditi.

---

<sup>5</sup> Fino all'anno d'imposta 2010 dalle 'certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi' del mod. CU veniva recuperato solo il reddito complessivo e le ritenute

Il reddito da pensione, pertanto, non rappresenta necessariamente il reddito prevalente.

In particolare si tratta dei contribuenti che:

- compilano la sezione I del quadro RC del modello Redditi;
- compilano la sezione I del quadro C del modello 730;
- non presentano la dichiarazione dei redditi, ma i relativi dati sono desunti dalla dichiarazione dei sostituti di imposta.

### **3.2 Concetto di titolare di partita Iva**

L'accezione di “titolare di partita Iva” comprende coloro che hanno partita Iva e contestualmente hanno effettuato nell'anno un'attività rilevante agli effetti dell'Iva e/o del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o agrario.

Nell'ambito dei titolari di partita Iva sono stati identificati quattro grandi tipologie sulla base del criterio della prevalenza del reddito:

– **imprenditori**

contribuenti per i quali il reddito/perdita d'impresa è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica; il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

– **artisti e professionisti**

contribuenti per i quali il reddito/perdita di lavoro autonomo è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica; il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

– **agricoltori**

contribuenti per i quali, nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica, si può verificare una delle seguenti condizioni:

- prevalenza del reddito agricolo (somma del reddito di allevamento, agrario e dominicale);
  - prevalenza della somma del reddito agrario e dominicale, in assenza di reddito di allevamento, e codice di attività dichiarato appartenente ai settori dell'agricoltura presenti nell'ATECO 2007.
- **regimi fiscali agevolati**

contribuenti con reddito prevalente derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, che, rispondendo a determinati requisiti, possono usufruire di un regime fiscale agevolato; il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva.



## **4 Persone fisiche in base al reddito prevalente**

### **4.1 Aggiornamenti**

A partire dall'anno d'imposta 2019 è stata modificata la modalità di recupero delle informazioni anagrafiche dei Sostituti d'imposta e delle Società Partecipate, nell'ottica di perfezionare e unificare la fonte utilizzata non più di natura dichiarativa ma piuttosto anagrafica. Conseguentemente nella classificazione delle attività economiche della Società Partecipata non è più presente la modalità "Non titolari di partita IVA", pertanto tali società vengono ridistribuite in base all'attività presente nell'archivio anagrafico.

### **4.2 Tipologie di contribuente**

La presente analisi nasce dall'esigenza di associare i contribuenti persone fisiche ad una determinata categoria reddituale in base alle caratteristiche dei redditi dichiarati al fine di evidenziarne le peculiarità economico-fiscali.

Per la definizione della categoria reddituale viene adottato il criterio della prevalenza che si basa sul confronto dei valori assoluti dei redditi soggetti a tassazione ordinaria Irpef, di quelli soggetti a tassazione sostitutiva in regime di cedolare secca (prevista per gli immobili locati) e dei redditi assoggettati ad un regime fiscale agevolato.

Pertanto il contribuente è classificato in una sola categoria anche se dispone di redditi di natura diversa.

Sono state individuate le seguenti tipologie di contribuente:

- **Lavoratore dipendente**

contribuente che dichiara reddito da lavoro dipendente, o ad esso assimilati (es: prestazioni per collaborazioni coordinate e continuative, premi per incremento di produttività da assoggettare a tassazione ordinaria, indennità corrisposte da Inps o altri enti) e altri redditi quali ad esempio gli assegni periodici al coniuge e i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di pubbliche funzioni. Il reddito è al netto dei contributi sociali.

- **Pensionato**

- **Proprietario di Fabbricati**

proprietario di fabbricati compresi quelli a tassazione sostitutiva in regime di cedolare secca.

- **Soggetto con redditi dominicali e/o agrari**

- **Imprenditore**

contribuente che dichiara redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria e semplificata, esclusi i soggetti in regime dei "minimi". Sono comprese le imprese familiari individuate dalla compilazione del rigo afferente "le quote imputate ai collaboratori familiari". Il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

– **Lavoratore autonomo abituale con partita Iva**

contribuente che dichiara redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, esclusi i soggetti in regime dei "minimi". Il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

– **Allevatore/Agricoltore**

contribuente con reddito derivante dall'esercizio di attività di "allevamento, produzione di vegetali" eccedenti i limiti per la determinazione catastale e di attività connesse (manipolazione, commercializzazione, altri servizi e attività di agriturismo).

– **Soggetto con redditi da capitale**

– **Soggetto con redditi diversi**

contribuente che dichiara redditi di diversa natura, non riconducibili nelle altre categorie reddituali, previsti dal Tuir.

– **Lavoratore autonomo occasionale**

contribuente che dichiara redditi da lavoro autonomo svolti occasionalmente per i quali non è richiesta la partita Iva.

– **Soggetto partecipante in società di persone ed assimilate**

– **Soggetto con plusvalenze di natura finanziaria**

– **Soggetto con redditi a tassazione separata con opzione ordinaria**

contribuente che dichiara redditi che possono usufruire della tassazione separata ai sensi dell'art.17 del Tuir e per i quali il contribuente ha invece optato per la tassazione ordinaria.

– **Soggetto che aderisce ad un regime fiscale agevolato**

contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n.98) o contribuenti che fruiscono del regime forfetario (Art. 1, commi 54 – 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il reddito è al lordo dei contributi previdenziali che costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva.

– **Autonomo/Provvisori/Diversi da CU**

contribuente che non presenta dichiarazione (Redditi o mod. 730), il cui reddito è desunto dalle comunicazioni dei sostituti d'imposta ("Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi

diversi” da CU).

– **Soggetti con reddito a tassazione sostitutiva o separata/Altro**

categoria residuale che racchiude svariate casistiche tra le quali quella dei soggetti con reddito a tassazione sostitutiva o separata.

### **4.3 Caratteristiche dei report statistici**

Per tutte le categorie di contribuenti sono stati predisposti report statistici, con particolari focus su lavoratore dipendente, pensionato, proprietario di fabbricati, imprenditore, lavoratore autonomo abituale con partita Iva, e soggetto partecipante in società di persone. Le restanti categorie sono state raggruppate in “Altre tipologie di redditi prevalenti”.

Le distribuzioni hanno come riferimento le variabili ritenute più significative per descrivere la dimensione, la collocazione territoriale, l'attività esercitata ed altri aspetti anagrafici delle tipologie di soggetto.

Sono state inoltre introdotte nuove classificazioni comuni a tutte le categorie di soggetti che sono:

- numero di familiari a carico;
- classi di reddito di specie relativo alla categoria di appartenenza;
- composizione del reddito posseduto finalizzata a distinguere i casi di presenza solo del reddito di specie da quelli di compresenza con altre tipologie.

Nell’ambito del focus sui “lavoratori dipendenti” le distribuzioni statistiche sono analizzate per nuove classificazioni che, grazie all’incrocio dei dati presenti nei modelli Redditi e 730 dei lavoratori dipendenti con quelli nei modelli CU compilati dai sostituti d’imposta, mettono in rilievo alcune caratteristiche del datore di lavoro<sup>6</sup> presso il quale il soggetto ha prestato il proprio lavoro e sono:

- numero di sostituti d’imposta che nel corso dell’anno hanno corrisposto retribuzioni;
- attività economica del sostituto d’imposta;
- natura giuridica del sostituto d’imposta;
- dimensione dell’impresa presso cui lavora il dipendente.

Nell’ambito del focus sui “soggetti partecipanti in società di persone ed assimilate” sono state prodotte distribuzioni che pongono l’attenzione sulle società partecipate<sup>7</sup> mettendo in luce gli aspetti anagrafici e dimensionali.

Le principali variabili fiscali evidenziate riguardano la composizione del reddito e la relativa

---

<sup>6</sup> Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto il suo lavoro presso più sostituti d’imposta, è stato selezionato il sostituto che ha effettuato il conguaglio.

<sup>7</sup> Nel caso in cui il soggetto abbia partecipazioni in più società, è stata selezionata quella a cui corrisponde la quota di reddito o perdita più elevata.

liquidazione dell'imposta. Vengono inoltre fornite informazioni sugli immobili e sulle attività finanziarie possedute all'estero per le quali è prevista l'applicazione delle imposte IVIE e IVAFE.

## **5 Società di persone – concetto di titolare di partita IVA**

Nelle statistiche delle società di persone viene effettuata la distinzione tra:

- **titolari di partita Iva**, intesi come coloro che svolgono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o agrario;
- **non titolari di partita Iva**, intesi come coloro che non svolgono un'attività economica e dichiarano redditi da fabbricati, da partecipazione, di capitale e diversi (quadri RA, RB, RH e RL). Si tratta di società di persone, prevalentemente nella forma giuridica di società semplice, che svolgono attività di gestione immobiliare.

Nell'ambito dei **titolari di partita Iva**, sulla base del criterio della prevalenza del reddito, sono state identificate le seguenti tipologie:

- **agricoltori**: contribuenti per i quali, nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica, si può verificare una delle seguenti condizioni:
  - prevalenza del reddito da allevamento da quadro RD o del reddito agricolo da quadro RA;
  - presenza di dichiarazione Iva con attività agricola e natura giuridica 'società semplice';
  - presenza della sezione IV della dichiarazione Irap relativa alle imprese agricole.
- **professionisti**: contribuenti per i quali il reddito/perdita di lavoro autonomo è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica;
- **imprenditori**: contribuenti per i quali il reddito/perdita d'impresa è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica.

Dall'anno d'imposta 2020, in seguito ad una revisione metodologica, per i soggetti che compilano il quadro RA e sono definiti "Agricoltori", l'informazione dell'attività economica viene recuperata dall'archivio anagrafico.

## **6 Enti non commerciali – concetto di titolare di partita IVA**

Nelle statistiche degli enti non commerciali sono definiti titolari di partita Iva coloro che svolgono un'attività d'impresa in contabilità ordinaria, pubblica e semplificata, un'attività agricola e di allevamento o un'attività non rientrante tra quelle imprenditoriali (lavoro autonomo).

In tale contesto, considerando la prevalenza delle componenti positive e negative che determinano il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa (in contabilità ordinaria, pubblica e semplificata) e di lavoro autonomo, oppure la prevalenza del reddito da allevamento e reddito agrario, sono distinte le seguenti categorie:

- **agricoltori:** soggetti per i quali, nell'ambito dell'attività commerciale, il reddito agrario, in presenza di partita iva attiva da anagrafico, e da allevamento è prevalente;
- **lavoro autonomo/imprenditori:** soggetti per i quali, nell'ambito dell'attività commerciale, le componenti che determinano il reddito o la perdita di lavoro autonomo sono prevalenti a quelle relative ad altre tipologie reddituali;
- **imprenditori:** soggetti per i quali, nell'ambito dell'attività commerciale, le componenti che determinano il reddito o la perdita d'impresa in contabilità ordinaria, semplificata e pubblica sono prevalenti a quelle relative ad altre tipologie reddituali.

Si fa inoltre presente che l'attività economica dei titolari è quella risultante dai quadri RD, RE, RF, RG, in assenza viene recuperata dall'archivio anagrafico. Per i soggetti definiti Agricoltori che presentano solo il quadro RA l'attività viene recuperata dall'archivio anagrafico.

Essendo gli enti non commerciali soggetti che svolgono prevalentemente attività istituzionale, il recupero dell'attività da anagrafico restituisce principalmente tale attività.

## **7 Imprese**

La presente analisi è dedicata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa, considerati nel loro insieme, indipendentemente dalla natura giuridica che assumono.

Si è voluto, in questa sede, assumere un criterio di classificazione più chiaramente riconducibile alle categorie proprie dell'analisi economica, riconoscendo, all'interno delle diverse tipologie di contribuenti, coloro che realizzano un'attività produttiva con le caratteristiche proprie dell'impresa.

Tale impostazione si basa sull'idea che i dati fiscali, oltre a consentire analisi sui comportamenti dei contribuenti, siano in grado di offrire utili informazioni sui caratteri strutturali del sistema produttivo italiano e di descriverne i mutamenti nel tempo.

Ampio spazio viene dunque riservato agli aspetti dimensionali delle aziende italiane, alla loro distribuzione territoriale e a quella per attività economica nonché alle principali variabili fiscali ai fini Irpef, Ires, Irap ed IVA.

Dal punto di vista metodologico, la delimitazione del campo di osservazione dell'analisi deve ricondursi inevitabilmente alla definizione di attività di impresa ai fini fiscali, che individua come tratto caratteristico della forma di impresa, la prevalenza, nell'ambito dell'attività di produzione di beni e servizi, dell'aspetto di organizzazione di beni e di fatto riproduttivi, rispetto all'apporto di lavoro del singolo.

I soggetti presi in esame sono le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche che esercitano attività d'impresa commerciale (in contabilità ordinaria e semplificata).

Nell'ambito delle Persone fisiche e Società di persone i contribuenti sono stati classificati come 'imprese ordinarie' o 'imprese semplificate' in base a un criterio di reddito prevalente. Se il contribuente ha compilato sia il quadro RF (contabilità ordinaria) che il quadro RG (contabilità semplificata), il criterio di prevalenza è fondamentale per individuare la sezione di attività con cui effettuare la classificazione.

Sono esclusi i soggetti titolari di attività di lavoro autonomo (per i quali si assume la prevalenza della componente lavoro rispetto al capitale nella produzione del reddito), le persone fisiche e le società semplici classificate come agricoltori ai fini fiscali (per le quali le caratteristiche del regime fiscale applicato non consentono una corretta comparazione con i dati delle altre imprese). L'attività agricola rientra invece nell'analisi quando è svolta sotto forma di impresa.

Sono stati infine esclusi gli Enti non Commerciali (il cosiddetto terzo settore) e le Amministrazioni Pubbliche, in quanto i relativi valori sono apparsi non omogenei rispetto a quelli degli altri contribuenti e, sotto certi aspetti, anche non completi, in considerazione delle agevolazioni fiscali di cui usufruiscono tali enti.

Le tavole statistiche sono state elaborate sulla base delle informazioni desumibili dai seguenti modelli di dichiarazione Redditi:

- Società di Capitali ed Enti Commerciali;
- Società di Persone;
- Persone Fisiche.

Le distribuzioni hanno come riferimento le variabili ritenute più significative per descrivere la dimensione, la collocazione territoriale e l'attività esercitata dalle aziende e sono:

- regione di domicilio fiscale/sede legale;
- sezione di attività economica;
- tipologia di soggetto (persona fisica, società di persone, società di capitali ed enti commerciali);
- classi di volume d'affari;
- classi di valore della produzione Irap;
- classi di reddito o perdita d'impresa;

## 8 Open Data 5 stelle delle dichiarazioni dei redditi

A partire da marzo 2014, vengono pubblicati per la prima volta nell'apposita sezione **Open Data** del sito del Dipartimento delle Finanze, dati statistici aggregati relativi alle Dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, liberamente accessibili con classificazione Open a 5 stelle e categorizzati per argomento, fonte e periodo di riferimento.

La classificazione a cinque stelle, proposta da Tim Berners-Lee, indica i dati RDF come un obiettivo da perseguire nelle iniziative Open Data e Linked Open Data.

I dati presentano infatti nella struttura dei dataset scaricabili, collegamenti ad altri dataset contenenti informazioni provenienti da fonti diverse (Istat).

Al fine di agevolare l'integrazione delle risorse descritte con altre risorse esterne nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni italiane, particolare attenzione è stata posta sull'analisi delle metodologie e degli standard per gli Open Government Data presentati nelle "Linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data".

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato da:

- Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico recepita dal Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

che ha come destinatari: amministrazioni pubbliche, ricercatori, organi di stampa, associazioni di categoria, cittadini.

Il Dipartimento delle Finanze pubblica i dati su piattaforma Open Data adottando la licenza **Creative Commons Attribution (CC BY 3.0)**, ovvero rendendo possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi del Dipartimento delle Finanze, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte "**MEF – Dipartimento delle Finanze**".

La sezione infatti ospita esclusivamente tipologie di dati che favoriscono il riutilizzo auspicato nei principi che regolano l'Open Government: reperibilità, fruibilità, riusabilità, nel rispetto però della vigente normativa sulla tutela della privacy oscurandone i valori che presentano scarse numerosità (frequenze minori di 4 unità).

La documentazione relativa alle variabili fiscali è disponibile nella barra dei contenuti del sito alle voci Analisi dei dati, Novità normative e Definizione delle variabili.

I dataset relativi alle statistiche sui dati delle dichiarazioni sono disponibili nei formati PDF, EXCEL, CSV e RDF. I file CSV possono essere un formato molto utile perché compatti e quindi adatti per trasferire grandi insiemi di dati con la stessa struttura.



Ciò implica che i dati sono strutturati e codificati anche in un formato non proprietario, indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente online, attraverso l'inclusione in una struttura basata sul modello RDF (Resource Description Framework).

Il Formato RDF è un formato raccomandato dal W3C e consente di rappresentare i dati in una forma che rende facilmente integrabili dati provenienti da fonti diverse. I dati in formato RDF possono essere memorizzati in XML, JSON e altri formati.

A partire da marzo 2018 vengono resi disponibili in formato CSV i dati Irpef delle Persone fisiche totali distribuiti con doppia variabile di classificazione. Ai fini della tutela della privacy, la frequenza delle variabili che presentano valori inferiori alle 4 unità e l'ammontare corrispondente sono sostituiti con il carattere missing (ovvero spazio).

In generale, nel caso di presenza di una sola modalità critica, viene oscurato anche l'ulteriore occorrenza con valore meno elevato.

## **9 Dati statistici dei redditi e delle principali variabili Irpef su base comunale e sub comunale**

Sulla piattaforma Open Data sono stati predisposti, inoltre, **i dati statistici dei Redditi e delle principali variabili Irpef su base comunale e sub comunale**, in un formato scaricabile e rielaborabile.

I contribuenti sono attribuiti ad un comune in base al domicilio fiscale (che coincide con la residenza anagrafica a meno di espressa indicazione di un domicilio fiscale diverso) al 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. Pertanto, a causa di cambi di residenza o domicilio fiscale, può verificarsi la valorizzazione della variabile addizionale comunale anche in comuni che non ne hanno prevista l'attivazione.

Le informazioni a disposizione dell'utente riguardano una molteplicità di dati:

- Numero contribuenti
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro dipendente e assimilati
- Reddito da pensione
- Reddito da lavoro autonomo (compresi nulli)
- Reddito spettanza imprenditore ordinaria (compresi nulli)
- Reddito spettanza imprenditore semplificata (compresi nulli)
- Reddito da partecipazione (compresi nulli)
- Reddito imponibile
- Imposta netta
- Bonus spettante (a partire dall'anno di imposta 2015)
- Reddito imponibile addizionale
- Addizionale regionale dovuta
- Addizionale comunale dovuta
- Reddito complessivo

La variabile “Reddito complessivo” è suddivisa in fasce secondo i seguenti intervalli:

- minore o uguale a zero euro
- da 0 a 10.000 euro
- da 10.000 a 15.000 euro
- da 15.000 a 26.000 euro
- da 26.000 a 55.000 euro
- da 55.000 a 75.000 euro

da 75.000 a 120.000 euro

oltre 120.000 euro

Le statistiche associate alle variabili sono frequenza ed ammontare.

La gerarchia del territorio è presente secondo le seguenti codifiche geografiche:

- Codice catastale
- Codice Istat del Comune
- Denominazione del Comune
- Sigla Provincia
- Descrizione della Regione
- Codice Istat della Regione

I riferimenti Istat sono in linea con le classificazioni ufficiali adottate nell'ambito del Sistema informativo dell'Istituto Nazionale di Statistica. Il codice Istat del Comune, in formato alfanumerico, è composto da sei cifre: le prime tre identificano la provincia di appartenenza, le altre tre il singolo comune.

Il codice Istat attribuito alla Regione è un codice di due caratteri (in formato alfanumerico).

**Si ricorda che quando la frequenza della variabile non supera “3”, quest’ultima e l’ammontare corrispondente sono sostituiti con il carattere missing (ovvero spazio).**

**Per gli Open Data sub comunali, introdotti dall’anno d’imposta 2019, non vengono presi in considerazione i dati relativi ai CAP risultanti non validi.**

A partire da marzo 2018, nel caso di presenza di una sola modalità critica, viene oscurata anche l'ulteriore occorrenza con valore meno elevato.

Inoltre quando l'ammontare della variabile è inferiore all'unità di grandezza con cui sono espressi i dati (in euro) viene evidenziato il valore zero.

## **10 Le variabili calcolate dell'IVA**

### **10.1 Premessa**

L'archivio statistico delle dichiarazioni IVA è costituito, prevalentemente, dai dati contenuti nei campi del modello di dichiarazione annuale dell'IVA, opportunamente validati statisticamente.

Ad essi, però, si aggiungono alcune variabili calcolate, costruite per supportare il Dipartimento delle Finanze nella sua attività di gestione e promozione della politica economico/fiscale.

In particolare, le variabili “*Base imponibile*” e “*Iva di competenza*” vogliono agevolare la comprensione e, quindi, la gestione del funzionamento dell'IVA.

### **10.2 Breve descrizione della struttura dell'imposta**

L'IVA, è un'imposta sui consumi che grava sul consumatore finale (contribuente di fatto), al cui versamento, tuttavia, provvedono gli operatori economici che realizzano il valore aggiunto fiscale (contribuenti di diritto).

L'IVA è un'imposta:

- *generale*, in quanto si applica a tutte le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di un'attività economica svolta professionalmente;
- *plurifase non cumulativa*, poiché colpisce tutte le fasi del processo produttivo, ma incide solo sull'incremento di valore che si realizza nel particolare stadio della produzione;
- *neutrale* rispetto alle decisioni degli operatori economici. Infatti si usa definire l'IVA come una semplice “partita di giro”, in virtù del fatto che l'imposta incassata sulle vendite non è un ricavo e quella pagata sugli acquisti non è, salvo eccezioni, un costo: la prima rappresenta un debito e la seconda un credito verso l'erario.

### **10.3 Base imponibile**

Si è detto come l'IVA sia un'imposta plurifase, vale a dire interessi tutti gli stadi di un processo produttivo; tuttavia, va precisato che non tutte le operazioni economiche sono assoggettabili ad IVA, la quale trova applicazione solo nelle situazioni in cui sono soddisfatti i tre requisiti fondamentali: soggettivo, oggettivo e territoriale.

Bisogna, inoltre, evidenziare come la normativa IVA distingua le fattispecie cui viene applicata in imponibili e non imponibili (ulteriormente classificabili in base alla causa di non imponibilità).

Tutto ciò premesso, la variabile *base imponibile*, pari alla differenza tra le cessioni imponibili e gli

acquisti imponibili, esprime l'incremento di valore, determinato dall'attività produttiva di un soggetto economico, che origina l'imposta.

La normativa IVA, attraverso specifici meccanismi (indetraibilità oggettiva e soggettiva), prevede eccezioni al sopracitato principio di neutralità. In pratica, può avvenire che il soggetto economico contribuente di diritto rimanga inciso dall'imposta. L'evoluzione nel tempo di tale fenomeno ha determinato importanti implementazioni della modalità di calcolo della base imponibile.

Il sempre più serrato contrasto all'evasione ed alla elusione fiscale hanno moltiplicato le deroghe ai principi generali di funzionamento dell'IVA: in tal senso si inquadrano lo "split payment" ed il "reverse charge".

Con il "reverse charge" un'operazione imponibile diviene per il cedente/prestatore "tecnicamente" non imponibile, in quanto il soggetto tenuto a versare l'IVA è il cessionario/committente.

Ad esempio si consideri la seguente situazione.

Un'impresa edile, realizza una prestazione di servizio ricadente nel "reverse charge" e, conseguentemente, non effettua alcun versamento IVA (che viene liquidata dal cessionario/committente).

È evidente, però, che l'impresa edile è quella che genera il valore aggiunto.

La nuova modalità di calcolo della base imponibile attribuisce il valore imponibile dell'operazione dell'esempio all'impresa cedente/commissionaria e, simmetricamente, non lo considera nella base imponibile del cessionario/committente.

In presenza di regimi speciali, come quello per gli agricoltori, il calcolo della base imponibile richiede un separato e particolare sviluppo.

La natura forfettaria del regime (detrazione stabilita come una percentuale dell'Iva dovuta) prevede che l'IVA dovuta e l'IVA in detrazione si calcolino sul medesimo valore (ammontare cessioni).

La formula individuata consente di ricostruire l'imponibile teorico che sottende l'imposta versata forfettariamente (imposta incassata al netto di una percentuale di compensazione).

In pratica, quindi, la base imponibile sarà pari all'imponibile teorico del delta tra aliquota sulle cessioni e percentuale di forfetizzazione.

## **10.4 IVA di competenza**

La normativa IVA prevede differenti modalità di gestione e liquidazione della propria posizione debitoria e/o creditoria.

A titolo di esempio, se ne ricordano alcune: partecipazione a liquidazioni di gruppo; effettuazione della liquidazione IVA solo al momento dell'incasso monetario; gestioni di situazioni creditorie strutturali attraverso rimborsi annuali o infrannuali etc ...

La variabile calcolata "*IVA di competenza*" vuole ricondurre l'imposta al soggetto che l'ha generata attraverso l'attività economica, prescindendo dall'effettiva liquidazione monetaria.

Essa è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa sulle operazioni imponibili e quello relativo all'imposta assolta sugli acquisti e ammessa in detrazione.

Le recenti evoluzioni normative (citate in sede di esposizione della base imponibile) hanno richiesto un affinamento del calcolo.

In pratica, alla sopraindicata differenza:

- si sottrae l'imposta registrata tra le cessioni come semplice espediente contabile per applicare il "reverse charge";
- si somma il teorico ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate dal soggetto ma non considerate imponibili sempre per applicazione del reverse charge e/o dello split payment.

Anche per il calcolo dell'Iva di competenza, i regimi speciali, come quello per gli agricoltori, richiedono modalità di calcolo specifiche.

## **11 Attribuzione del codice attività**

Nella costituzione della banca dati statistica viene attribuito a ciascun dichiarante il codice attività prevalente che risulta dal modello di dichiarazione fiscale presentato.

In particolare per le dichiarazioni IVA l'attività viene recuperata dal primo modulo del quadro VA afferente l'attività prevalente con riferimento al volume d'affari più elevato.

Per le dichiarazioni dei redditi Persone fisiche l'attività proviene dai quadri RD, RE, RF, RG e LM (sez. I o sez. II considerando il regime prevalente) in base al reddito prevalente. Per gli agricoltori che presentano soltanto il quadro RA il recupero viene effettuato dall'archivio anagrafico.

Per le dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali l'attività viene recuperata dal quadro RF, mentre per le dichiarazioni dei redditi delle Società di persone e degli Enti non commerciali dai quadri RD, RE, RF, RG in base al reddito prevalente.

Per la costituzione della banca dati statistica "Imprese" il codice attività viene recuperato dalle dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali, Società di persone e Persone fisiche in base ai criteri sopra esposti.

## 12 Nuovi codici attività ATECO 2007

A partire dal 1 gennaio 2021 la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è stata oggetto di una revisione in adempimento all'art. 224 della legge n. 77 del 17/07/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare nella sezione 'A – Agricoltura, silvicoltura' vengono istituiti quattro nuovi codici attività di seguito riportati:

<b>CODICI ATTIVITA'</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01.13.21	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.29	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.19.21	Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo
01.19.29	Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo

Tali nuovi codici sostituiscono due codici non più validi a decorrere dalla stessa data che sono:

<b>CODICI ATTIVITA'</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette



## 13 Classificazioni adottate

Le analisi statistiche sono state effettuate aggregando principalmente per:

1. **Classi di valore** - nelle distribuzioni per classi di valore si intendono inclusi gli estremi superiori delle classi considerate<sup>8</sup>.
2. **Sezione di attività** - è stato utilizzato il livello 1, codice alfabetico (21 sezioni), della classificazione ATECO 2007;
3. **Regione** – per le “persone fisiche” si intende il domicilio fiscale (che coincide con la residenza anagrafica a meno di espressa indicazione di un domicilio fiscale diverso) al 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, per le “società” con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di presentazione, mentre per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno successivo a quello d’imposta; per il Trentino Alto Adige vengono riportati separatamente i dati delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
4. **Tipo soggetto** – in base al modello di presentazione (Redditi) si distinguono:
  - ditte individuali;
  - società di persone;
  - società di capitali;
  - enti non commerciali e amministrazioni pubbliche.
5. **Ventili** – nelle distribuzioni per ventili<sup>9</sup> gli estremi degli intervalli sono calcolati rispetto al reddito complessivo o di specie. I primi intervalli possono comprendere i soggetti con redditi negativi (presenza di perdite) e nulli. L’estremo superiore dell’ultimo intervallo non viene indicato per motivi di privacy.

---

<sup>8</sup> Le classi di valore si riferiscono al “Reddito imponibile”, al “Reddito complessivo” ed al “Volume d’affari”. Per quest’ultima si evidenzia come nella classe “zero” siano compresi anche i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva. Inoltre va tenuto presente che i contribuenti che sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis del Dpr 633/72) confluiscono in classi di volume d’affari prossime allo zero.

<sup>9</sup> Divisione della popolazione in 20 parti uguali.

6. **Dimensione dell'impresa** – in base alla metodologia descritta nel paragrafo “Determinazione della classe dimensionale delle imprese” si distinguono:

- Micro impresa: società con un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato o un attivo patrimoniale minore di 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: le società con un numero di dipendenti inferiore a 50 e con un fatturato o un attivo patrimoniale minore di 10 milioni di euro;
- Media impresa: le società con un numero di dipendenti inferiore a 250 e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o un attivo patrimoniale minore di 43 milioni di euro;
- Grande impresa: le società con un numero di dipendenti superiore a 250 o con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un attivo patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
- Non classificabile: comprende la Pubblica Amministrazione e gli enti non commerciali privati che svolgono solo attività istituzionale per i quali non è stato possibile attribuire la dimensione.

## 14 Glossario

Di seguito vengono riportate le principali convenzioni adottate nelle tavole statistiche:

### TIPO DESCRIZIONE

**Linea (-)** quando la variabile non esiste.

**Valore mancante** quando la variabile esiste, ma non è valorizzata in alcuna unità della popolazione.

**Zero** quando l'ammontare della variabile è inferiore all'unità di grandezza con cui sono espressi i dati (migliaia di euro) o la media non raggiunge il valore minimo considerato.

**Asterisco (\*)** quando la frequenza della variabile non supera "3", quest'ultima, l'ammontare e la media corrispondenti sono sostituiti con i caratteri "\*\*\*\*". Nel caso del dataset Irpef comunale e nei dataset Irpef a doppia entrata, invece i valori sono sostituiti con il carattere missing (ovvero spazio). A partire da marzo 2018, nel caso di presenza di una sola modalità critica, viene oscurato anche l'ulteriore occorrenza con valore meno elevato.

**Frequenza** indica il numero di volte in cui la variabile presa in considerazione è significativa (diversa da zero). Nei casi in cui il valore zero è significativo viene indicato nella tabella.

**Media** rappresenta sinteticamente un insieme di dati. Si ottiene come rapporto tra la somma dei valori assunti da una variabile quantitativa d'interesse e il loro numero. Viene calcolata escludendo i valori nulli.

**Mediana** è un indice di posizione e si definisce come quel valore che bipartisce la distribuzione delle modalità di un carattere ordinata in senso non decrescente. Quando il numero di osservazioni è dispari, la mediana corrisponde al valore che occupa la posizione centrale della distribuzione; quando è pari, si calcola la semisomma dei due valori centrali. Viene calcolata escludendo i valori nulli.

**Arrotondamenti** per effetto degli arrotondamenti in migliaia operati in fase di elaborazione, possono verificarsi i seguenti casi:

1. i valori riferiti agli stessi dati possono non coincidere nelle diverse tavole per qualche unità in più o in meno;
2. le medie sono calcolate sui valori assoluti non arrotondati, pertanto possono differire leggermente dalle medie che si otterrebbero in base ai dati arrotondati riportati in tabella.

**Estremi delle classi di valore** nelle distribuzioni per classi di valore si intendono inclusi gli estremi superiori della classe considerata.

**Ripartizioni geografiche**  
*Nord-ovest:* Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria  
*Nord-est:* Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna  
*Centro:* Toscana, Umbria, Marche, Lazio  
*Sud:* Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria  
*Isole:* Sicilia, Sardegna.